



COMUNE DI SAN PONSO

(PROVINCIA DI TORINO)

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE, DELLE BANDIERE E NECROLOGIE DI PARTECIPAZIONE AL LUTTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 26 DEL 18.10.2011

INDICE

Articolo 1: Uso del Gonfalone

Articolo 2: Partecipazione del Gonfalone

Articolo 3: Portagonfalone e scorta

Articolo 4: Regole per l'esposizione delle bandiere

Articolo 5: I necrologi di partecipazione al lutto

Articolo 6: Incaricato dell'esecuzione

CAPO I PRINCIPI E FINALITA'

Articolo 1 Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina in maniera più organica alcuni istituti previsti dall'art 6 dello statuto comunale, ed in particolare l'uso del gonfalone, nonché quello delle bandiere e la disciplina di partecipazione ai lutti da parte del Comune.

CAPO II GONFALONE

Articolo 2 Uso del Gonfalone

1. Il gonfalone, così come previsto dall'art. 6 – comma 2 – dello statuto comunale, nella foggia descritta dal D.P.R. n° 924 del 2 marzo 1984 rappresenta il Comune di San Ponso in tutte le manifestazioni civili, patriottiche e religiose, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

Articolo 3 Partecipazione del Gonfalone

1. La partecipazione del gonfalone è prevista:

a) Nelle ricorrenze di solennità civili e religiose quali:

- Anniversario del Concordato con la S. Sede 11 febbraio;
- Anniversario della liberazione 25 aprile;
- Festa del lavoro 1° maggio;
- Festa nazionale della Repubblica 2 giugno (L. 20/11/2000 n. 336);
- Solennità civile dei Santi Patroni d'Italia, S. Francesco d'Assisi e S. Caterina da Siena (4 ottobre);
- Festa dell'Unità Nazionale (1^ domenica di novembre);
- Corpus Domini;
- Festa Patronale;

b) Nelle manifestazioni pubbliche cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale;

c) In caso di decesso del Sindaco, dei Consiglieri Comunali e degli Assessori comunali in carica;

d) In caso di decesso di Sindaco, di Consigliere Comunale e di Assessore comunale non più in carica;

e) In occasione di decesso del coniuge e parenti di 1° grado (genitori e figli) del Sindaco, dei Consiglieri Comunali e degli Assessori comunali in carica;

f) In caso di decesso di dipendente comunale in servizio e non più in servizio;

2. Fuori dai casi sopra previsti dal precedente comma, la partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco o da chi lo sostituisce, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune di San Ponso è depositario.

3. Ai fini del presente articolo e del successivo articolo 6, viene istituito un apposito elenco di tutti gli Amministratori comunali (Sindaci, Assessori e Consiglieri) che hanno ricoperto tale carica a partire dall'anno 1953 seguire negli anni, a cura del servizio amministrativo.

Articolo 4

Portagonfalone e scorta

1. Il gonfalone civico sarà portato, da un componente della Polizia Municipale in uniforme o da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, prescelta fra i componenti del gruppo di Protezione civile comunale in tutti i casi previsti dal precedente articolo 3.

2. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.

3. Salvo diversa assegnazione di posti, il Sindaco, la Giunta ed i Consiglieri Comunali, durante la cerimonia, seguiranno il gonfalone comunale.

CAPO III

BANDIERE

Articolo 5

Regole per l'esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure scritte o lettere di alcun tipo.

2. Quando le bandiere sono due quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore. Quando sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la

posizione sinistra rispetto all'osservatore. Quando sono quattro quella nazionale e quella comunale, se istituita e recante la forma e le rappresentazioni che dovranno essere stabilite dello Statuto comunale, sono poste al centro e quella nazionale ed europea, nello stesso ordine, sono collocate a partire da sinistra rispetto all'osservatore.

3. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero

4. Nelle cerimonie la bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima. Se i pennoni disponibili sono tre e le bandiere da esporre sono due viene lasciato libero il pennone centrale.

5. Il Sindaco, o chi lo sostituisce, può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto comunale e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

6. Compete alla Giunta comunale, ai sensi per gli effetti dell'art. 6, comma 3, dello Statuto comunale, autorizzare l'uso e la riproduzione della bandiera comunale per fini non istituzionali solo ed esclusivamente nei casi ove sussistano pubblici interessi.

CAPO IV NECROLOGI

Articolo 6 I necrologi di partecipazione al lutto

1. I necrologi di partecipazione al lutto sono autorizzati a nome dell'Amministrazione Comunale nei casi di decesso di:

- a) Sindaco, Assessore comunale ed Consigliere Comunale in carica;
- b) Sindaci, Assessori Comunali e Consiglieri comunali non più in carica ;
- c) Dipendente comunale in servizio;
- d) Dipendente comunale non più in servizio;
- e) Coniugi e parenti di 1° grado (genitori e figli) di cui alle precedenti lettere a) e c);

CAPO V NORME FINALI

Articolo 7 Incaricati dell'esecuzione

1. Il servizio di segreteria è incaricato di dare esecuzione alle previsioni normative del presente Regolamento, fatta eccezione per la parte relativa all'organizzazione del Capo II del presente regolamento la cui competenza viene assegnata al servizio polizia locale.

Articolo 8

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - lo statuto comunale;
 - gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - gli usi e consuetudini locali.

Articolo 9

Rinvio dinamico e modifiche

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e statutarie.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di approvazione all'albo pretorio comunale.

2. Con effetto dalla data in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.